

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
658/2018/R/EEL

MODALITÀ DI RECUPERO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A PER L'ISTITUZIONE, LA MODIFICA E LA GESTIONE DEL COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E INFRAGIORNALIERO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt/44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt/44/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com (di seguito: deliberazione 659/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 895/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 895/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 118/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 431/2018/R/eel);
- il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIDME);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione di GME, del 12 ottobre 2018, prot. Autorità 29213, del 15 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione 12 ottobre 2018);
- la comunicazione di GME del 21 novembre 2018, prot. Autorità 34303 del 3 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione 21 novembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 75, comma 2, del Regolamento CACM, prevede che i costi per l’istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (ovvero i mercati europei dell’energia elettrica negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero), sostenuti dalle borse identificate per la partecipazione ai coupling (di seguito *Nominated Electricity Market Operators* o NEMO) e dai gestori di rete (nel seguito: TSO), purché considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati, siano recuperati mediante i corrispettivi dei NEMO, le tariffe di rete o altri idonei meccanismi individuati dalle competenti autorità di regolamentazione;
- l’articolo 76, comma 2, del Regolamento CACM, prevede, inoltre, che i TSO, previo accordo con i NEMO interessati, possano contribuire alla copertura dei costi da essi sostenuti, subordinatamente all’approvazione delle competenti autorità di regolamentazione. In questi casi, entro due mesi dal ricevimento di una previsione inviata dai NEMO interessati, ogni TSO è autorizzato a presentare alla pertinente autorità di regolamentazione ai fini dell’approvazione una proposta di partecipazione ai costi;
- l’articolo 76, comma 3, del Regolamento CACM, prevede, infine, che i NEMO interessati abbiano il diritto di recuperare i costi non sostenuti dai TSO, mediante i loro corrispettivi o altri meccanismi idonei, purché i costi siano ragionevoli e proporzionati, per mezzo di accordi con la pertinente autorità di regolamentazione;
- l’articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, dispone che tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettano alle autorità di regolamentazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e

gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: Relazione annuale sui costi);

- la data entro la quale i NEMO e i TSO devono trasmettere la Relazione annuale sui costi non è specificata dal Regolamento CACM;
- con deliberazione 118/2018/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi sostenuti dal GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto previsto dal Regolamento CACM.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt/44/11, l'Autorità ha consentito transitoriamente a GME di accantonare l'extra-remunerazione derivante dall'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi di gestione della Piattaforma Conti Energia (PCE) in un apposito fondo di accantonamento (di seguito: Fondo rischi e oneri) a copertura di eventuali perdite imputabili alla PCE e di conservare il predetto fondo sino alla definizione da parte dell'Autorità di un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME, ai fini della corretta quantificazione dei costi riconosciuti a GME per lo svolgimento di attività regolate;
- con la deliberazione 659/2014/R/com, l'Autorità ha disposto che i costi e gli investimenti sostenuti da GME per la partecipazione su base volontaria al progetto europeo per la creazione di un mercato infragiornaliero, in grado di anticipare l'implementazione di quanto sarebbe stato disposto dal Regolamento CACM, trovassero transitoriamente copertura mediante l'utilizzo del Fondo rischi e oneri;
- con la deliberazione 895/2017/R/eel, l'Autorità ha disposto la rideterminazione dell'ammontare del Fondo rischi e oneri di cui al precedente alinea, tenendo conto dei costi preconsuntivi relativi all'anno 2017 comunicati da GME in relazione alla partecipazione al progetto intraday europeo;
- la metodologia per la determinazione dei corrispettivi applicati da GME agli operatori che partecipano al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero è approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 12 ottobre 2018, GME ha trasmesso il preconsuntivo del costo per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero per l'anno 2018 e la previsione del costo per l'anno 2019;
- con la comunicazione del 21 novembre 2018, GME ha rettificato l'importo della previsione del costo per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero per l'anno 2019;

- il preconsuntivo del costo, sostenuto da GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero per l'anno 2018 ammonta a 2.440.000 euro;
- la previsione del costo sostenuto per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero per l'anno 2019 ammonta a 1.597.108 euro.

RITENUTO CHE:

- il recupero dei costi, sostenuti da un NEMO per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero debba avvenire preferibilmente mediante i corrispettivi di accesso alle rispettive piattaforme di mercato del giorno prima e infragiornaliero, in quanto tale meccanismo di recupero consente di evitare sussidi incrociati, attribuendo ai soli utilizzatori di tali piattaforme di mercato i relativi oneri;
- laddove, soprattutto con riferimento alle fasi di avvio di nuove piattaforme, i ricavi generati dai corrispettivi non garantiscano a GME l'integrale copertura dei costi per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, sia opportuno integrare tali ricavi in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del Regolamento CACM;
- i volumi scambiati e gli ordini gestiti da GME con riferimento al mercato del giorno prima sono tali da consentire la copertura degli oneri derivanti dal *coupling* unico del giorno prima senza operare variazioni dei corrispettivi di accesso a tale mercato, come peraltro riscontrato nei primi anni di istituzione, sviluppo e gestione di tale mercato;
- i volumi scambiati e gli ordini gestiti da GME con riferimento al mercato infragiornaliero, potrebbero invece non garantire, perlomeno nella fase di avvio, la copertura degli oneri derivanti dal *coupling* unico infragiornaliero;
- sia opportuno attendere la piena operatività del *coupling* unico infragiornaliero anche sulle frontiere italiane, al fine di valutare se tale progetto sia autonomamente sostenibile dal punto di vista economico o se, viceversa, presenti un fabbisogno strutturale di integrazione dei ricavi;
- il Fondo rischi e oneri, individuato dall'Autorità, prima dell'entrata in vigore del Regolamento CACM, quale strumento provvisorio per il recupero dei costi sostenuti da GME per la partecipazione volontaria al progetto di *coupling* infragiornaliero, non possa essere considerato un meccanismo strutturale di recupero di costi diversi da quelli della PCE e del monitoraggio del mercato elettrico, in quanto trattasi di fondo temporaneo, costituito accantonando l'extrareddito PCE, che andrà gradualmente retrocesso a Terna al fine di ridurre il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- poiché la determinazione dei corrispettivi applicati da GME agli operatori che partecipano al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero esula dalle competenze dell'Autorità, il meccanismo più idoneo a garantire, perlomeno in via transitoria, l'integrazione dei ricavi di GME debba basarsi, in linea con quanto

previsto dall'articolo 76 comma 2 del Regolamento CACM, su un contributo diretto di Terna a GME;

- sia opportuno che il contributo di Terna sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06 (corrispettivo DIS), unitamente ai costi sostenuti dalla stessa Terna per il medesimo progetto e le altre attività derivanti dall'implementazione di regolamenti europei a beneficio dell'intero sistema elettrico;
- i costi per il *coupling* unico infragiornaliero siano recuperabili solo se ritenuti efficienti, ragionevoli e proporzionati;
- sia opportuno prevedere che il contributo di Terna venga effettuato con un meccanismo di acconto e conguaglio che consenta, da un lato, la gestione efficiente dei pagamenti tra Terna e GME, e dall'altro, di contenere l'esposizione finanziaria di entrambi i soggetti;
- il contributo di Terna debba essere uguale all'ammontare dei costi complessivamente sostenuti da GME in ciascun anno per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero, così come riportati nella Relazione annuale sui costi approvata dall'Autorità;
- l'erogazione del contributo da parte di Terna a titolo di acconto avvenga entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2019, sulla base della comunicazione, così come approvata dall'Autorità, del preventivo dei costi per il *coupling* unico infragiornaliero, che GME invia all'Autorità entro il 15 ottobre dell'anno precedente;
- l'erogazione del contributo da parte di Terna a titolo di conguaglio avvenga entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello a cui i costi fanno riferimento, sulla base della comunicazione, così come approvata dall'Autorità, del consuntivo dei costi per il *coupling* unico infragiornaliero, che GME invia all'Autorità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui i costi fanno riferimento;
- l'eventuale riconciliazione tra il contributo complessivamente erogato da Terna ed i costi sostenuti da GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero, così come riportati nella Relazione annuale sui costi approvata dall'Autorità, avvenga entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello a cui i costi fanno riferimento;
- in base alla comunicazione che GME invia entro il 15 ottobre di ogni anno, relativa al preconsuntivo dei costi dell'anno corrente ed al preventivo dei costi per l'anno successivo, Terna trasmetta all'Autorità, ai fini della determinazione del corrispettivo DIS, la stima del contributo in acconto per la copertura dei costi dell'anno successivo e la stima del contributo in conguaglio per la copertura dei costi dell'anno in corso, entrambi da erogarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in base alle stime di GME per l'anno 2018, sia possibile confermare che i ricavi generati dall'applicazione dei corrispettivi agli operatori che partecipano al

- Mercato del Giorno Prima siano sufficienti a garantire a GME il recupero dei costi per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima;
- in base alle stime di GME per l'anno 2018, i ricavi generati dall'applicazione dei corrispettivi agli operatori che partecipano al Mercato Infragiornaliero non siano sufficienti a garantire il recupero dei costi per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
 - sia opportuno consentire a GME di recuperare i costi per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero mediante il meccanismo già utilizzato negli anni precedenti, prevedendo che il nuovo meccanismo sia adottato a partire dai costi sostenuti nell'anno 2019

DELIBERA

1. con riferimento ai costi sostenuti da GME nell'anno 2018, di confermare le modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti per il *coupling* unico infragiornaliero secondo quanto già definito ai sensi della deliberazione 659/2014/R/com per il Progetto Intraday Europeo;
2. con riferimento ai costi sostenuti da GME a partire dall'anno 2019, di prevedere che gli oneri sostenuti per il *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna, purché ritenuti efficienti, ragionevoli e proporzionati;
3. di prevedere che entro il 15 ottobre di ciascun anno, a partire dal 2019, GME comunichi all'Autorità e a Terna la propria migliore stima degli oneri che sosterrà nel corso dell'anno successivo per il *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: preventivo di spesa GME) nonché il preconsuntivo dell'anno in corso;
4. di approvare il preventivo di spesa GME per l'anno 2019 per un importo di 1.597.108 euro;
5. di prevedere che entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2020, GME comunichi all'Autorità e a Terna il consuntivo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno precedente per il *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: consuntivo di spesa GME);
6. di prevedere che, a partire dal 2019, Terna riporti le voci di spesa di cui al punto 3., unitamente alle voci di costo proprie, nell'ambito della comunicazione annuale di cui al punto 1 della deliberazione 431/2018/R/EEL, affinché l'Autorità ne possa tener conto nell'ambito della determinazione del corrispettivo DIS per l'anno successivo;
7. di prevedere che Terna eroghi a GME, entro il 30 giugno di ciascun anno, un importo pari al preventivo di spesa GME di cui al punto 3., come eventualmente rettificato dall'Autorità in sede di determinazione del corrispettivo DIS di cui al punto 5.;
8. di prevedere che per l'anno 2019, l'erogazione di cui al punto 7, sia effettuata sulla base dell'importo di cui al punto 4.;

9. di prevedere che Terna entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il consuntivo di spesa GME di cui al punto 5., riferito all'anno precedente, così come approvato dall'Autorità e il corrispondente preventivo di spesa GME di cui al punto 3.;
10. di prevedere che Terna entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il costo complessivamente sostenuto da GME per il *coupling* unico infragiornaliero, così come riportato nella Relazione annuale sui costi approvata dall'Autorità, ed il corrispondente consuntivo di spesa GME di cui al punto 5.;
11. di prevedere che il costo sostenuto da Terna per l'erogazione del contributo in acconto di cui al punto 7. così come corretto dalle differenze di cui ai punti 9. e 10., trovi copertura attraverso il corrispettivo DIS;
12. di procedere a una revisione del meccanismo di finanziamento istituito con il presente provvedimento a seguito della piena operatività del *coupling* unico infragiornaliero sulle frontiere italiane;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a GME e a Terna;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini